

Pubblicato il 06/02/2019

N. 00173/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00050/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 50 del 2019, proposto da Raffaella Andreola, rappresentata e difesa dall'avvocato Mario Feltrin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Sebastiano Tonon in Venezia, San Marco 5278;

contro

Comune di Villorba, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Piero Borella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Gagno Riccardo, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

della delibera del Consiglio Comunale tenutosi in data 3.12.2018 che ha approvato la mozione di sfiducia sollevata contro l'allora Presidente del Consiglio Comunale Raffaella Andreola;

ogni atto ad essa presupposto ed ogni atto successivo e susseguente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Villorba;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2019 il dott. Marco Rinaldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

La ricorrente ha impugnato la delibera in epigrafe indicata con la quale il consiglio comunale di Villorba le ha revocato la carica di presidente dell'organo consiliare, deducendone l'illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere.

Si è costituito e ha resistito in giudizio il Comune di Villorba.

Alla camera di consiglio del 30 gennaio 2019, ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'art. 60 c.p.a., la causa è stata discussa e introitata per la decisione.

Il ricorso è infondato.

La giurisprudenza ha ritenuto legittima la revoca dalla carica di presidente del consiglio comunale se fondata sulla violazione di doveri istituzionali e sul venir meno del ruolo *super partes* di neutralità politica proprio dell'organo, mentre ne ha sanzionato l'illegittimità se fondata sul preteso venir meno del nesso di fiduciarità politica con la maggioranza che ha votato l'incarico (Cons. St., sez. V, 25 novembre 1999, n. 1983; 6 giugno 2002, n. 3187; 3 marzo 2004, n. 1042; Tar Campania, Salerno, sez. II, 12 marzo 2001, n. 234).

Applicando al caso di specie la suddetta regola di giudizio, condivisa dal Collegio, deve concludersi nel senso della legittimità della impugnata delibera consiliare di revoca.

La revoca dalla carica di presidente del consiglio comunale dell'odierna ricorrente è, infatti, motivata dalla violazione dei doveri istituzionali del presidente dell'organo consiliare e, in particolare, risulta fondata sui seguenti fatti:

- “- Riteneva erroneamente di poter avere iniziativa di convocazione autonoma del consiglio comunale che invece compete al Sindaco o a un quinto dei consiglieri comunali;*
- Non intendeva iscrivere all'ordine del giorno consiliare le proposte di delibera richieste da parte del sindaco, ma riteneva di poter decidere autonomamente su quali argomenti portare in consiglio comunale, violando in tal modo la neutralità istituzionale propria della funzione;*
- Riteneva erroneamente di verificare la legalità della convocazione del consiglio e l'ammissibilità delle questioni da trattare unicamente tramite la conferenza dei capigruppo, mentre tale decisione spetta unicamente allo stesso consiglio;*
- Dichiarava unilateralmente chiuso il consiglio comunale ancora in corso senza porre ai voti tale decisione e si assentava senza giustificazione dall'aula consiliare per chiamare i carabinieri, chiedendo loro di interrompere i lavori del consiglio comunale, che nel frattempo erano legittimamente proseguiti con il vice presidente;*
- Manifestava anche di recente perdurante incompetenza nella convocazione e nella gestione delle attività consiliari”.*

Trattasi di fatti (non specificamente contestati dalla ricorrente) che denotano un cattivo esercizio della funzione presidenziale, lesivo della neutralità dell'organo: ponendo in essere siffatte condotte, la ricorrente si è posta oggettivamente in contrasto con i doveri istituzionali del presidente del consiglio comunale, organo *super partes*.

Tale violazione dei doveri istituzionali può ragionevolmente determinare il venir meno della fiducia dell'organo collegiale non già in un inammissibile nesso di fedeltà politica del presidente del consiglio comunale rispetto alla maggioranza consiliare che ebbe ad esprimerlo (nesso di dipendenza che non può sussistere, poiché, altrimenti, verrebbe meno l'imparzialità della carica presidenziale), bensì in quel necessario rapporto di fiducia sull'imparziale assolvimento, da parte del titolare della funzione presidenziale, dei doveri di "arbitro" e garante delle regole, che ne caratterizzano il ruolo istituzionale.

Alla luce delle suesposte considerazioni, ritenuta non implausibile, illogica o arbitraria la valutazione negativa espressa dal consiglio comunale con

l'impugnata e sufficientemente motivata delibera di revoca, il ricorso deve essere respinto, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la parte ricorrente a rifondere al Comune di Villorba le spese di lite, liquidate in € 2000,00, oltre accessori di legge, se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Claudio Rovis, Presidente

Marco Rinaldi, Primo Referendario, Estensore

Mara Spatuzzi, Referendario

L'ESTENSORE
Marco Rinaldi

IL PRESIDENTE
Claudio Rovis

IL SEGRETARIO